



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI

ORDINANZA COMMISSARIALE N° 33 DEL 19 GIUGNO 2013

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il D.Lgs n.116/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/106/CEE”;

VISTO il D.I. del 30/03/10 attuativo del D.Lgs. n. 116/2008 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 11, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 163568 del 15.05.2013 (ns. prot. 78185 del 27.05.2013) la Regione Calabria “Dipartimento Politiche dell’Ambiente”, ai sensi dell’art. 4 lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008, ha trasmesso ai comuni costieri il Decreto Dirigenziale n. 7225 del 13.05.2013 “Classificazione delle acque marine (anno 2013) destinate alla balneazione ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/2010”, con cui - tra l’altro - è stato disposto che le acque di balneazione classificate “scarse” ai fini della tutela della salute pubblica devono essere gestite e trattate dai comuni costieri in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8 punto 4) del D.Lgs. n. 116/2008;

VISTI gli allegati C e D del citato Decreto Dirigenziale n. 7225 del 13.05.2013 e relativa classificazione dell’acqua dei tratti costieri del Comune di Reggio Calabria le cui acque sono classificate rispettivamente “scarse” e “non classificate” e da gestire come acque scarse;

CONSIDERATO che per l’acqua di balneazione classificata “scarsa” l’art. 8 punto 4) del D.Lgs. n. 116/2008 prevede - tra l’altro - la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale nonché l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

ORDINA

1. il divieto di balneazione nelle acque classificate con Decreto Dirigenziale n. 7225 del 13.05.2013 Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente “scarse” o “non classificabili e da trattare come scarse”, in quanto i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori rispetto ai valori corrispondenti alla “qualità sufficiente” indicati nell’Allegato I colonna D del D.Lgs. n. 116/2008 (eterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml:185 – escherichiacoli espressi in ufc/100 ml:500), acque antistanti i seguenti tratti di costa:

CODICE	DENOMINAZIONE ACQUE BALNEAZIONE	COORDINATE ESTREMI DELL’ARIA	LUNGHEZZA A COSTA	CLASSE
IT018080063002	CATONA - BAR REITANO	15°38’18.225”E 38°10’59.388”N 15°38’24.665”E 38°10’35.266”N	905	SCARSA
IT018080063003	GALLICO - LIMONETO	15°38’24.665”E 38°10’35.266”N 15°38’30.271”E 38°10’5.384”N	1009	SCARSA

IT018080063005	GALLICO – LIDO MIMMO	15°38'44.101"E 38°9'51.72"N 15°38'53.53"E 38°9'41.684"N	380	SCARSA
IT018080063007	PENTIMELE	15°39'9.612"E 38°8'48.274"N 15°39'7.502"E 38°8'30.889"N	663	SCARSA
IT018080063010	CIRCOLO NAUTICO	15°39'15.943"E 38°7'58.314"N 15°39'7.682"E 38°7'37.978"N	1094	SCARSA
IT018080063011	LIDO COMUNALE PONTILE NORD	15°38'49.937"E 38°7'5.857"N 15°38'51.235"E 38°6'50.513"N	544	SCARSA
IT018080063012	LIDO COMUNALE PONTILE SUD	15°38'51.235"E 38°6'50.513"N 15°38'46.767"E 38°6'46.214"N	179	SCARSA
IT018080063013	LIDO COMUNALE VILLA	15°38'46.767"E 38°6'46.214"N 15°38'31.295"E 38°6'34.976"N	537	SCARSA
IT018080063019	PELLARO - LUME	15°38'56.232"E 38°1'36.906"N 15°38'07.347"E 38°1'12.056"N	1371	SCARSA
IT018080063023	500 MT NORD TORRENTE ANNUNZIATA	15°38'48.121"E 38°7'21.617"N 15°38'49.937"E 38°7'5.857"N	592	SCARSA
IT018080063024	CIRCOLO REGGIO	15°38'31.295"E 38°7'34.976"N 15°37'53.955"E 38°6'10.679"N	1229	SCARSA
IT018080063004	GALLICO - FATA MORGANA	15°38'30.271"E 38°10'5.384"N 15°38'44.101"E 38°6'51.72"N	732	NON CLASSIF.

2. di disporre l'apposizione di appositi cartelli di divieto di balneazione in numero adeguato e visibili sui luoghi interessati dal divieto stesso;
3. di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio del Comune oltre che sul sito internet istituzionale del Comune di Reggio Calabria;
4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente ordinanza al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Calabria, nonché, ai fini della vigilanza e controllo, alle forze di polizia anche locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Panico, Castaldo, La Paglia)

[Handwritten signature]